

COMUNE DI CARTURA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 (Disciplina del servizio)

Il servizio di noleggio con conducente (autovetture e autobus) nell'ambito del territorio comunale è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento Comunale, dalle seguenti norme:

- a) artt. 105 e 113 del T.U. n° 1.740 del 06/12/1933;
- b) D.P.R. n° 393 del 15/06/1959 e relativo Regolamento di esecuzione n°420 del 30/06/1959;
- c) artt.86 e 121 del T.U. della legge di P.S. n°733 del 18/06/1931, nonché art.158 del relativo Regolamento di esecuzione n°635 del 06/05/1940;
- d) regolamenti CEE n° 543/69 e n° 1463/70;
- e) legge n° 62 del 14/02/1974 e n° 394 del 14/08/1974;
- f) D.M. 18/04/1977;
- g) art. 85 del D.P.R. 24/07/1977, n° 616;
- h) legge regionale 08/05/1985, n° 54;
- i) legge 15/01/1992, n° 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non in linea";
- l) Decreto Ministero Trasporti 20/12/1991, n° 448.

Art. 2 (Nozione)

Per il servizio di noleggio con conducente si intende quello che viene svolto con l'impiego di autobus ed autovetture con conducente, muniti di carta di circolazione e immatricolati, secondo la prescrizione del 6° comma dell'art.58 del D.P.R. 15/06/1959, n° 393, in conformità all'uso di cui al punto 1), lettera c) dell'art.57 del medesimo D.P.R. n° 393/59.

Art. 3 (Determinazione del numero degli autoveicoli da ammettere in servizio di noleggio con conducente)

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente vengono fissati con deliberazione del Consiglio

Comunale, da sottoporre all'approvazione della Giunta Prov.le, sulla base delle effettive esigenze, tenuto conto dell'ammontare della popolazione residente e dei servizi pubblici di linea in atto nel Comune.

Art. 4 (Autorizzazione comunale d'esercizio)

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso dell'autorizzazione comunale.

Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli enti e le aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.

Art. 5 (Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

La licenza per l'esercizio del servizio di autonoleggio e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autobus sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale, attraverso bando di pubblico concorso, ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 6 (Domanda per ottenere l'autorizzazione - Contenuto)

Chi intende ottenere l'autorizzazione per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve specificare ed attestare quanto segue:

- a) il tipo e le caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio;
- b) la sede legale dell'impresa e della rimessa, intendendosi per rimessa il luogo dove si esercita l'attività;
- c) dimostrazione che il richiedente è provvisto di idoneità morale, finanziaria e professionale conforme alle vigenti disposizioni;
- d) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;
- e) l'impegno a non esplicare altra attività incompatibile o che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- f) possesso della cittadinanza italiana, ove trattasi di persona fisica, o quella di altro Stato membro della Comunità Europea;

- g) attestazione di non essere incorsi in condanne passate in giudicato che abbiano comportato pene restrittive della libertà personale e di non avere procedimenti penali in corso (nel caso di persone fisiche), nonché di non aver subito e di non essere sottoposto a procedure fallimentari o parafallimentari;
- h) attestazione di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- i) curriculum professionale ed elencazione di eventuali titoli di preferenza, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7;
- l) iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente;
- m) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
- n) elenco dei soci;
- o) elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida;
- p) attestazione che i soci da adibire alla guida non sono affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

#### Art. 7 (Titoli di preferenza)

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni d'esercizio le seguenti situazioni, per ognuna delle quali è stato fissato un punteggio:

- 1) avere la ditta sede e rimessa nel Comune di Cartura (punti 4);
- 2) svolgere attività di trasporto scolastico o di linea (punti 4);
- 3) avere un'anzianità di servizio nel settore fino a 6 mesi (punti 1);  
se oltre 6 mesi (punti 2);
- 4) avere svolto con regolarità ed efficienza analoghi servizi di trasporto (punti 2);
- 5) altri titoli: reperibilità, maggiori garanzie sul regolare svolgimento del servizio - numero degli addetti (punti 2).

#### Art. 8 (Cause di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione)

Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente:

- a) l'aver esercitato in modo continuativo l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;

- b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, nonché per i reati e per fatti che comunque abbiano comportato pene restrittive della libertà personale;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni.

Art. 9 (Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione)

L'assegnazione delle autorizzazioni, quando se ne verifichi la disponibilità, viene effettuata sulla base di una graduatoria compilata tra le domande presentate a norma degli artt.5 e 6 del presente Regolamento. Detta graduatoria, compilata secondo i titoli di preferenza di cui al precedente art.7, è approvata dalla Giunta Comunale previo parere di apposita Commissione tecnica nominata dalla Giunta stessa e composta dal Segretario, dal responsabile dell'Ufficio commercio e dal responsabile per il traffico.

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco secondo la graduatoria di cui al precedente comma, ed è riferita ad ogni singolo autoveicolo, di cui vanno indicati targa, tipo e caratteristiche.

Art. 10 (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione ed inizio del servizio)

Entro novanta giorni dalla comunicazione della intervenuta assegnazione, l'interessato deve presentare, ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio, i documenti comprovanti le attestazioni fatte nella domanda, unitamente ai seguenti:

- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio di trasporto mediante noleggio da rimessa;
- b) autorizzazione ai sensi dell'art.86 T.U. della legge di pubblica sicurezza n°733 del 18/06/1931, per coloro che dispongono più di una autorizzazione per il noleggio da rimessa;
- c) carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio;
- d) certificato di iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti, ai sensi dell'art.121 T.U. 733/1931 per le singole persone addette al servizio;

- e) certificato di abilitazione professionale di tipo Kb, Kd;
- f) certificato medico attestante l'inesistenza di malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività;
- g) documentazione prevista dal D.M. 448/1991.

Il predetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di sessanta giorni, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di iniziare il servizio.

#### Art. 11 (Durata dell'autorizzazione)

L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata di anni tre ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio.

L'autorizzazione, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'art.55 del codice della strada, è inoltre soggetta, entro la fine di febbraio di ogni anno, a vidimazione annuale e al pagamento della relativa tassa comunale.

Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non sia compiuto l'anno solare, nel qual caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta a norma del successivo art.22.

#### Art. 12 (Trasferimento dell'autorizzazione)

L'Amministrazione ha facoltà di consentire il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, previo accertamento che il subentrante sia in possesso dei requisiti indicati agli artt.6 e 9 della legge 15.01.1992, n°21, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno d'età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della petente di guida.

In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 ed in pos

sesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 13 (Verifiche e controlli degli autoveicoli)

Gli autoveicoli di cui al presente Regolamento debbono essere sottoposti, prima della loro immissione in servizio, a verifica da parte della Commissione prevista dall'art.9, che è tenuta ad accertare la loro rispondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici della motorizzazione civile (art.113 del T.U. 08/12/1933, n°1740).

Anche nel corso del servizio, la Commissione di cui al precedente comma può sottoporre al controllo i medesimi autoveicoli, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali aveva ottenuto la carta di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia all'Ispettorato della motorizzazione civile agli affetti dell'art.65 del D.P.R. 15/06/1959, n°393. Qualora gli autoveicoli non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, i titolari dell'autorizzazione sono tenuti, entro il termine stabilito dalla Commissione, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autoveicoli stessi; in mancanza di tempestivo adempimento, la Commissione propone al Consiglio Comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

Art. 14 (Sostituzione dell'autoveicolo)

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio purché in migliore stato d'uso, verificato dalla Commissione di cui al precedente art.9. In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta la annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.

Art. 15 (Cronotachigrafo)

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13/01/1978, n°727.

Art. 16 (Tariffe)

I tariffari devono essere affissi negli uffici dell'azienda e saranno depositati presso le Camere di Commercio su iniziativa delle Organizzazioni locali di categoria.

La Commissione di cui all'art.9 ha facoltà di verificare la rispondenza delle tariffe praticate nell'esercizio dell'attività di noleggio dagli intestatari delle autorizzazioni comunali, ai costi economici medi dei servizi effettuati, tenendo conto della natura e della durata degli stessi, nonché delle caratteristiche e dei tipi degli autoveicoli utilizzati nell'esercizio stesso.

Qualora la Commissione riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario ad assicurare l'economicità del servizio prestato, provvede a richiamare l'intestatario dell'autorizzazione; dopo due richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Consiglio Comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21.

Art. 17 (Obblighi inerenti l'esercizio)

L'esercizio comporta i seguenti obblighi:

- a) di conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione e di esibirla ad ogni richiesta di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) di curare che il cronotachigrafo e contachilometri funzionino regolarmente;
- c) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini per l'interesse dell'ordine e della sicurezza;
- d) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive 24 ore presso l'Ufficio di Polizia Urbana, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
- e) di tenere comportamento corretto con il pubblico;

- f) di curare la completa regolarità del servizio e di provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo;
- g) di tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro ed igiene;
- h) di comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre dieci giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sul documento dell'autorizzazione;
- i) di sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre.

Art. 18 (Divieti per i conducenti degli autoveicoli)

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;
- b) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
- d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidenti pericoli.

Art. 19 (Responsabilità nell'esercizio)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.



Art. 20 (Sospensione dell'autorizzazione)

L'autorizzazione comunale può essere sospesa dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.9, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a novanta giorni, in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Art. 21 (Revoca dell'autorizzazione)

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata, sentita la Commissione di cui all'art.9, a seguito di delibera del Consiglio Comunale, nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di 12 mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso una ulteriore infrazione;
- b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio;
- c) quando l'attività venga esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione o da personale dipendente regolarmente assunto o da altre persone autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- d) quando l'autoveicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia stata accertata la negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- h) quando siano venuti meno i requisiti morali e finanziari previsti dalle vigenti norme;
- i) quando sia intrapresa altra attività che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 22 (Decadenza dell'autorizzazione)

La decadenza dell'autorizzazione viene disposta dal Sindaco nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito all'art.10;
- b) per decorrenza del termine annuale stabilito dall'art.11;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni, a meno che tale interruzione, autorizzata dal Sindaco, non sia dovuta ad una eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;
- d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del destinatario della stessa;
- e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
- f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni previa l'autorizzazione di cui all'art.14;
- g) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'art.11.

Art. 23 (Procedura per le sanzioni)

I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica.

In caso di rigetto delle giustificazioni, l'Autorità comunale indica le motivazioni nel provvedimento.

Art. 24 (Rimborso dei tributi)

in tutti i casi di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, all'intestatario non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già corrisposti.

Art. 25 (Ulteriori sanzioni)

Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel T.U. 15/06/1959, n.393, sono punite ai sensi dell'art.106 del T.U. 03/03/1934, n°383 e successive modificazioni.



Art. 26 (Divieto di stazionamento su strade e aree pubbliche)

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli di noleggio da rimessa sulle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono state noleggiate.

Arte. 27

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano la legge 15/01/1992, n°21 e il D.M. 20/12/1991, n°448.

Art. 28 (Esecutività del Regolamento comunale)

Il presente Regolamento diverrà esecutivo a seguito dell'approvazione da parte della Provincia, ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale 08/05/1985, n°54.

Art. 29 (Abrogazione)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato il precedente Regolamento di servizio di autonoleggio approvato con delibera n°436 del 21/06/1939 e n°452 del 21/08/1939.

\*\*\*\*\*